
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del ...

Avamprogetto

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 65b capoverso 3, 65f capoverso 5, 65g capoverso 3, 70a, 75, 77 capoverso 4 e 104a dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sull'assicurazione malattie (OAMal),

ordina:

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni² è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a n. 3, 2^{bis}, e 4

¹ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

^{2bis} Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
- b. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
- c. se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un'esperienza professionale di due anni nel settore in cui è stata effettuata l'attività pratica di cui all'articolo 49 lettera b OAMal.

⁴ Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere fornite da persone o istituti di cui al capoverso 1 lettere a e b senza prescrizione o mandato medico secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all'articolo 8.

Art. 8a cpv. 1, 1^{bis} e 8

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

¹ RS 832.102

² RS 832.112.31

^{1bis} I bisogni delle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a–c che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere di cui all'articolo 49 OAMal sono valutati da quest'ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico curante. Se una valutazione dei bisogni di cui al capoverso 1 deve essere ripetuta, può essere effettuata soltanto in collaborazione con il medico curante e l'infermiere che ha effettuato la prima.

⁸ Nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi nove mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione una sola volta senza il consenso del medico curante.

Art. 9 cpv. 1

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 9c cpv. 1 lett. a

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 15 cpv. 1

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

[Data]

Dipartimento federale dell'interno: